

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 30/2023

PAGINA

1/3

OGGETTO

FLAT TAX INCREMENTALE

AGGIORNAMENTO

16 MARZO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 CO. 55 - 57 L. 29.12.2022 N. 197 (Legge di Bilancio 2023)

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
FLAT TAX

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
521

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Per le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un'imposta sostitutiva del 15%. Si tratta in pratica di una "flat tax" applicabile sulla quota di reddito d'impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:

1. individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

AMBITO SOGGETTIVO

L'art. 1 co. 55 - 57 della L. 197/2022 istituisce un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

La misura interessa pertanto i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Dovrebbero essere esclusi i soci di società di persone e di associazioni professionali.

L'imposizione agevolata è condizionata al fatto che la persona fisica non applichi il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, al reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Tuttavia, non è stato chiarito se, anche nei periodi d'imposta 2020-2022, l'applicazione del regime forfetario possa essere preclusiva. La formulazione normativa pare escludere dal beneficio in esame soltanto i contribuenti che nel periodo d'imposta 2023 applicano il regime forfetario, in quanto alternativo alla nuova "flat tax".

Alcuni dubbi interpretativi riguarderebbero tutti quei contribuenti che hanno avviato la loro attività d'impresa/di lavoro autonomo dopo il 2020, e che, pertanto, non dispongono di tutti i dati del trimestre precedente per il confronto. In tal caso, salvo difformi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, ancora oggi non pervenuti, potrebbe ritenersi che il contribuente possa far riferimento anche alla sola annualità 2022, oppure al maggiore tra i redditi dichiarati negli anni 2021 e 2022.

INCREMENTO REDDITUALE E ALIQUOTA APPLICABILE

L'applicazione della tassazione agevolata presuppone il conseguimento per il periodo d'imposta 2023 di un reddito, d'impresa o di lavoro autonomo, più elevato rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è:

- ⇒ Determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio;
- ⇒ In ogni caso, non superiore a 40.000,00 euro.

Non assumono rilievo, ai fini delle verifiche in esame, gli altri redditi percepiti dal contribuente (diversi dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo), quali, ad esempio, i redditi di partecipazione da indicare nel quadro RH della dichiarazione dei redditi.

Al ricorrere delle condizioni sopra indicate, l'imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, pari al **15%**, è applicata facoltativamente, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR.

Si precisa che la quota di incremento reddituale eccedente l'importo massimo della base imponibile, così come la franchigia del 5%, restano soggette ad IRPEF e relative addizionali secondo i criteri ordinari (Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio).

A tal fine, si ricorda che A partire dall'1.1.2022, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), sono applicabili gli scaglioni di reddito riepilogati nella seguente tabella:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 30/2023

PAGINA

3/3

SCAGLIONI DI REDDITO	Aliquote IRPEF
Fino a 15.000 euro	23%
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	25%
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

IRRILEVANZA AI FINI DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA

L'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d'imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d'imposta 2024 (art. 1 co. 57 della L. 190/2014). A tali fini, ipotizzando l'adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.

RILEVANZA DEL REDDITO ASSOGGETTATO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene conto anche della quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva (art. 1 co. 56 della L. 190/2014).

OPERATIVITÀ TEMPORALE DELLA MISURA

L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023, nell'ambito del modello REDDITI PF 2024.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI